

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ENGINEERING & CONSULTING LOGISTICS SOLUTIONS

1. PREMESSE ED OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1) Le presenti condizioni generali di Condizioni Generali "Engineering & Consulting" ("Condizioni Generali"), costituiscono parte integrante del Contratto stipulato tra Toyota Material Handling Italia S.r.l. ("Toyota" o diversa società, controllata, collegata, consociata, affiliata o comunque facente parte del gruppo industriale Toyota Material Handling in Italia) ed il soggetto ("Cliente") indicato nel modulo denominato, a seconda dei casi, "Offerta" / "Proposta" / "Proposta di collaborazione" ("Condizioni Particolari"); congiuntamente le "Parti".

1.2) Toyota si impegna a svolgere in favore del Cliente tutte le attività ("Attività") specificate nelle Condizioni Particolari necessarie alla realizzazione di un progetto e/o alla redazione di una relazione e/o di altro documento comunque denominato ed a questi equipollente.

1.3) Il "Contratto", nel dettaglio, è composto dalle presenti Condizioni Generali e dai relativi allegati, congiuntamente alle Condizioni Particolari.

1.4) Il Contratto, debitamente sottoscritto da parte del Cliente, avrà efficacia al momento della sua ricezione da parte di Toyota.

1.5) È esclusa l'applicabilità di eventuali termini e condizioni generali del Cliente. Le presenti Condizioni di Contratto Engineering & Consulting prevarranno su qualsiasi previsione inserita dal Cliente nel proprio ordine o nella propria corrispondenza, la quale dovrà ritenersi come non apposta e/o comunque invalida, inefficace e non vincolante per Toyota, se non accettata da quest'ultimo per iscritto.

1.6) Il Cliente assicura e garantisce che l'accettazione del Contratto sarà effettuata solo da un rappresentante legale specificamente autorizzato e dotato dei giusti poteri.

2. DURATA E RECESSO

2.1) La durata del Contratto è pari a quella indicata nelle Condizioni Particolari. Ad entrambe le Parti è riconosciuta la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento con preavviso scritto di almeno 20 (venti) giorni lavorativi da inviarsi all'altra Parte a mezzo PEC. Il preavviso si intenderà decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

2.2) Resta espressamente inteso che, in caso di recesso anticipato, il Cliente sarà comunque obbligato a corrispondere a Toyota tutti i corrispettivi maturati per l'Attività svolta e tutte le spese effettivamente sostenute da Toyota sino alla data di efficacia del recesso.

3. CORRISPETTIVO

3.1) Il corrispettivo previsto per è quello indicato nelle Condizioni Particolari e/o nei relativi allegati ("Corrispettivo") e, salvo diversa previsione contenuta nelle Condizioni Particolari, sarà pagato dal Cliente nei modi e nei termini ivi previsti.

3.2) Il pagamento del Corrispettivo, così come di ogni diversa somma dovuta a Toyota, non potrà essere sospeso o ritardato - anche di una sola rata, qualora previste - per motivo alcuno, anche in deroga a quanto previsto all'art. 1460 c.c.. In caso di ritardato pagamento rispetto alle condizioni pattuite nelle Condizioni Particolari o, qualora non siano state previste, decorsi comunque 30 giorni dal ricevimento della fattura, saranno applicati a favore di Toyota interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

4. OSSERVANZA DELLE NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI E DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008

4.1) Toyota si impegna a rispettare le prescrizioni e disposizioni di Legge, presenti o future, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e normativa antinfortunistica. Fermo quanto sopra, il Cliente prende atto del fatto che i dipendenti e/o collaboratori di Toyota presteranno - prettamente - attività di natura intellettuale.

4.2) Nell'esecuzione del Contratto, Toyota dovrà scrupolosamente osservare tutte le disposizioni di Legge, nonché le norme di comune prudenza, per garantire l'incolumità dei propri dipendenti/soci e collaboratori e dei terzi e provvederà a svolgere una regolare attività di formazione ed informazione per la sicurezza dei propri dipendenti/soci e collaboratori.

4.3) Toyota, debitamente informata sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dal Cliente in relazione alla propria attività nonché sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i propri dipendenti/soci e/o collaboratori dovranno operare, si impegna a divulgare tali informazioni in maniera completa ed appropriata agli stessi.

4.4) I dipendenti/soci e i collaboratori di Toyota dovranno essere, altresì, convenientemente istruiti, formati ed informati a cura di Toyota medesimo, in merito al lavoro da svolgere, alle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti.

4.5) I dipendenti/soci e i collaboratori di Toyota impiegati nell'espletamento delle Attività dovranno essere dotati di ogni dispositivo idoneo di protezione previsto dalle vigenti leggi in materia. Le necessarie attrezzature antinfortunistiche previste dalla vigente normativa sono a carico di Toyota.

4.6) Toyota si impegna a fornire immediata comunicazione scritta al Cliente di qualsiasi infortunio in cui dovessero incorrere i propri dipendenti/soci e/o collaboratori, precisando circostanze e cause del medesimo e si impegna ad informare costantemente il Cliente degli sviluppi circa le condizioni dell'infortunato, gli accertamenti e le indagini svolte in merito dagli Enti preposti.

4.7) Il Cliente, prima dell'esecuzione dei servizi, si obbliga a rendere edotta Toyota dei rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro e delle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Le Parti si impegnano pertanto a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi discendenti da interferenze tra le attività svolte dal personale da queste impegnato nell'esecuzione delle Attività e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Ai sensi e per effetto dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, qualora il Cliente non rediga il documento di valutazione dei rischi da interferenze, con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente medesimo conferma la non applicabilità dello stesso ai medesimi luoghi di lavoro e/o l'assenza di rischi di natura interferenziale durante le attività manutentive proprie del Contratto. Si fa, peraltro, riserva di interrompere l'attività in loco qualora vengano riscontrate condizioni di rischio interferenziale non preventivamente comunicate a Toyota da parte del Cliente; in tal senso, il Cliente si impegna ad intervenire tempestivamente al fine di eliminare le condizioni di rischio ora richiamate provvedendo, al contempo, a integrare/modificare/redigere nuovo Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), il quale costituisce parte integrante del presente Contratto.

4.8) Le Parti dichiarano che i costi della sicurezza da interferenze originanti dal Contratto sono esplicitamente quantificati nelle Condizioni Particolari, al quale le Parti espressamente rinviando.

4.9) Toyota, qualora rilevi, si obbliga a munire i propri dipendenti/soci e collaboratori di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Con riferimento ai dipendenti/soci e/o collaboratori impiegati nell'esecuzione delle Attività, Toyota si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le leggi in vigore ed in particolare quelle riguardanti il collocamento, l'assicurazione previdenziale gli infortuni sul lavoro. Tutti i dipendenti/soci e/o collaboratori che verranno impiegati da Toyota nell'esecuzione del Contratto sono inquadrati secondo i trattamenti retributivi e normativi previsti dalla Legge e dai contratti collettivi applicati.

4.10) Toyota garantisce e manleva il Cliente da ogni responsabilità inerente al pagamento, nella misura prevista dalla Legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei dipendenti/soci e/o collaboratori impiegati nell'esecuzione del Contratto.

5. CANCELLAZIONE E/O RINVIO GIORNATE PROGRAMMATE

5.1) Le Parti convengono che, fermo il calendario delle giornate di incontri da svolgersi presso la sede del Cliente nelle Condizioni Particolari e relativi allegati, il Cliente ha la facoltà di cancellare e/o rinviare le giornate già programmate con comunicazione scritta da trasmettere a mezzo e-mail da inviarsi a Toyota

con un preavviso non inferiore a 4 (quattro) giorni lavorativi, con la possibilità di recuperare tale giornata in un'altra data previo espresso accordo tra le Parti. In caso di mancato rispetto, da parte del Cliente, del termine di preavviso di cui al periodo che precede, Toyota avrà il diritto di addebitare al Cliente il Corrispettivo previsto per tale giornata.

6. REGOLAMENTAZIONE DEL SUBAPPALTO

6.1) Il Cliente autorizza sin da ora espressamente Toyota a subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione delle Attività oggetto del Contratto. I soggetti che opereranno in regime di subappalto saranno preventivamente scelti per professionalità e capacità specifiche in relazione alle Attività da assegnare e qualificate da Toyota in base al possesso di tutti i requisiti di Legge. Sarà cura di Toyota procedere alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale di tutti i soggetti individuati.

7. ASSICURAZIONI

7.1) Le Parti si impegnano a stipulare ed a mantenere operanti per tutta la durata del presente Contratto le assicurazioni obbligatorie previste dalla Legge e le assicurazioni contro gli infortuni dei propri dipendenti e di eventuali collaboratori non dipendenti.

8. RESPONSABILITA', ESONERO E RINUNCIA

8.1) Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di Legge, il Cliente terrà Toyota mallevato ed indenne da qualunque costo, spesa, onere, perdita, pregiudizio, responsabilità, conseguenza negativa od altra passività, di qualsiasi tipo o natura, diretti e/o indiretti o mediati e/o consequenziali, materiali e/o immateriali, potenziali e/o attuali, inclusi senza limitazioni i ragionevoli onorari professionali che dovessero derivare a Toyota come conseguenza dei danni causati, a cose o persone, in violazione di quanto previsto nel Contratto, nella Legge, nel DUVRI, nelle relative norme tecniche e buone prassi.

8.2) Fatti salvi i limiti ed i divieti posti da norme inderogabili di Legge, in nessun caso Toyota sarà responsabile dei cc.dd. danni indiretti e/o mediati e/o consequenziali e/o immateriali diretti, ed in particolare:

- i danni indiretti o mediati, sono quei danni conseguenti alla sospensione o all'interruzione delle attività produttive o lavorative del Cliente causate da malfunzionamenti, vizi (di qualunque tipo), difetti, mancanza di qualità, o guasti dei prodotti fra cui, in via esemplificativa, la riduzione dei ricavi o dei guadagni, le perdite di mercato, le spese fisse comunque sostenute in caso di fermo di attività, l'aumento dei costi di lavorazione dei beni prodotti o di acquisizione dei beni da trasformare o commercializzare, l'impossibilità di rispettare tempi e termini di consegna;

- i danni consequenziali, sono danni materiali subiti da beni che non siano stati interessati in modo diretto dall'evento dannoso: ad esempio il danno da perdita del materiale in lavorazione;

- i danni immateriali diretti, sono i danni connessi direttamente all'evento, subiti da beni il cui valore differisce dal costo puramente materiale degli stessi.

8.3) Il Cliente rinuncia ad esperire o avanzare ogni azione, pretesa, istanza, ricorso aventi ad oggetto i danni come sopra descritti, nonché eventuali danni che derivino da ritardi e impossibilità imputabili ai fornitori di Toyota.

8.4) Il Cliente terrà Toyota mallevata ed indenne da tutti i danni, i costi, le spese, gli oneri che Toyota medesima dovesse subire a causa della non veridicità e/o della non correttezza e/o della non completezza dei dati forniti dal Cliente in ragione dell'esecuzione del presente Contratto - eventualmente - anche ai fini della stesura e della validazione del capitolato che verrà redatto e validato da parte del Cliente.

9. FORZA MAGGIORE

9.1) Le Parti non saranno ritenute responsabili per eventuali ritardi e/o inadempimenti, qualora il ritardo e/o l'inadempimento siano causati da un evento al di fuori del loro controllo tale da rendere (temporaneamente o definitivamente) impossibile, o comunque eccessivamente oneroso il loro adempimento ("Evento di Forza Maggiore").

9.2) Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti qualificano come Eventi di Forza Maggiore: calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti informatici (ovvero, qualsiasi evento di natura accidentale o incidentale che determina il malfunzionamento, l'interruzione, anche parziale, ovvero l'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi informatici) verificatisi per cause non imputabili al Toyota, vertenze sindacali, scioperi, malattie diffuse e/o epidemie e/o pandemie, factum principis, interruzioni delle forniture energetiche, ritardi e impossibilità imputabili ai fornitori del Toyota. Per l'intero periodo in cui l'Evento di Forza Maggiore o i suoi effetti permangono, le Parti non saranno considerate responsabili, ed è dunque esclusa la possibilità per l'altra parte di chiedere il risarcimento del danno e/o la risoluzione del Contratto, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute alla cessazione dell'Evento di Forza Maggiore.

9.3) Laddove una Parte venga colpita da un Evento di Forza Maggiore, quest'ultima informerà l'altra parte del verificarsi di tale evento, dei suoi effetti e sulla sua possibilità di dar corso alle proprie obbligazioni scaturite dal Contratto. In tal caso, le Parti si incontreranno per adottare in buona fede le azioni necessarie per annullare o ridurre gli effetti di tale Evento di Forza Maggiore.

9.4) Le Parti espressamente convengono che qualora l'Evento di Forza Maggiore si manifesti continuativamente per un periodo superiore a 6 mesi, ciascuna delle Parti avrà la facoltà, a propria discrezione, di risolvere il Contratto dandone conforme comunicazione all'altra Parte senza alcun diritto a risarcimento e/o rimborso di costi in favore di alcuna Parte e senza responsabilità configurabili in capo alle stesse.

10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

10.1) Il Cliente espressamente riconosce a Toyota la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., (i) nel caso in cui il Cliente ometta o ritardi il pagamento del Corrispettivo - o anche solo di una rata dello stesso, nel caso di pagamento rateale - rispetto a quanto previsto all'articolo 3 (Corrispettivo) che precede; (ii) nel caso di violazione della proprietà industriale ed intellettuale di cui all'art. 16 che segue; (iii) nel caso di violazione della Trade Compliance Law di cui all'art. 15.8 che segue.

10.2) Nel caso in cui Toyota si avvalga del diritto di cui al paragrafo che precede, lo stesso avrà diritto a trattenere le rate o la porzione di Corrispettivo fino a quel momento corrisposta, impregiudicato e fatto salvo il maggior danno, oltre a ogni altro diritto o penale riconosciuto dalla Legge o dal Contratto.

11. CESSIONE DEL CONTRATTO

11.1) Il Contratto e le singole obbligazioni previste dallo stesso non potranno essere oggetto di cessione a terzi da parte del Cliente, senza il preventivo consenso scritto di Toyota, neppure in caso di cessione di azienda o ramo di azienda, fusione, scissione, trasformazioni o ogni altra operazione straordinaria che coinvolga il Cliente. Toyota, infatti, dichiara che la stipulazione del presente Contratto è intervenuta in considerazione delle qualità e delle caratteristiche del Cliente, dei suoi soci e degli amministratori di questi. Il Cliente acconsente preventivamente ed accetta, ora per allora, a che Toyota possa cedere ad un terzo il Contratto, purché lo stesso sia parte del gruppo Toyota.

12. MISCELLANEA

12.1) Il mancato esercizio da parte di ciascuna Parte di pattuizioni, diritti o facoltà previste dal presente Contratto, non costituisce acquiescenza e non potrà in alcun modo essere di pregiudizio all'esecuzione del Contratto o essere considerato come rinuncia.

12.2) In caso di disaccordo tra le presenti Condizioni Generali e le Condizioni Particolari prevarrà quanto previsto nelle Condizioni Particolari. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che in caso di conflitto tra le disposizioni contenute in qualsivoglia documento predisposto o da predisporre successivamente, da parte del Cliente, in esecuzione - e, più in generale, nell'ambito - del presente Contratto e le presenti Condizioni Generali "Engineering & Consulting", queste ultime prevarranno

MATERIAL HANDLING

incondizionatamente. Le Parti concordano altresì che le presenti Condizioni Generali di contratto avranno validità e saranno, pertanto, efficaci per tutte le future successive forniture aventi il medesimo oggetto contrattuale. Tale previsione si intende naturalmente estesa a tutte le società facenti parte del gruppo industriale Toyota Material Handling in Italia in qualità di parte contrattuale come definita nel presente Contratto.

12.3) Il Contratto supera annulla e sostituisce ogni precedente intesa in materia intervenuta tra le Parti stesse in relazione al suo contenuto. Il Cliente avrà cura di verificare eventuali aggiornamenti delle presenti Condizioni Generali - conseguenti, a titolo esemplificativo, ad interventi normativi e/o regolamentari e/o provvedimenti della Pubblica Amministrazione circa quanto ora previsto dalle presenti Condizioni Generali in relazione alle obbligazioni del Cliente, ivi comprese quelle derivanti dall'organizzazione del Gruppo Industriale Toyota Material Handling in Italia - disponibili online al seguente indirizzo <https://toyota-forklifts.it/chi-siamo/documenti/>, che il Cliente stesso si impegna ad accettare. Salvo quanto previsto al periodo che precede, nessuna modifica o emendamento al Contratto potrà avere efficacia a meno che non sia stato precedentemente approvato per iscritto dalle Parti. Qualora per qualsiasi motivo, uno o più articoli del Contratto dovessero essere ritenuti nulli o comunque invalidi o inefficaci, si stabilisce che essi si interpreteranno nel rispetto delle intenzioni originarie delle Parti e nel senso in cui possano mantenere una qualche validità, anche ridotta rispetto all'oggetto iniziale, e comunque nel senso in cui possano avere un qualche effetto. La nullità, l'invalidità o l'inefficacia di uno o più articoli non renderanno in ogni caso invalido il Contratto. È esclusa l'applicabilità di eventuali termini e condizioni di servizi del Cliente. Le presenti Condizioni Generali di Service prevarranno su qualsiasi previsione inserita dal Cliente nel proprio ordine o nella propria corrispondenza, la quale dovrà ritenersi come non apposta e/o comunque invalida, inefficace e non vincolante per Toyota, se non accettata da quest'ultimo per iscritto.

12.4) Il Cliente non potrà utilizzare il nome di Toyota o il nome di una delle sue organizzazioni in alcun materiale promozionale, comunicato pubblicitario, annuncio pubblico, spot o altra forma di pubblicità riguardante il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto di Toyota.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

13.1) Ciascuna delle Parti dà atto che, per effetto del rapporto derivante dal Contratto, potrà avere accesso, in qualità di autonoma titolare del trattamento, a dati personali di titolarità dell'altra Parte (a titolo esemplificativo, dati identificativi e di contatto dei referenti aziendali) laddove necessario ai fini dell'esecuzione e della gestione del presente Contratto. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") e del Decreto Legislativo 196/2003 ("Codice Privacy") il Cliente dichiara, inoltre, di aver preso totale visione del contenuto dell'informativa privacy consultabile alla pagina <https://toyota-forklifts.it/legale/informativa-sulla-privacy/> circa il trattamento dati personali che dovessero essere trattati nel corso dei servizi. Tale trattamento dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza del trattamento dei dati personali e nel rispetto delle norme di sicurezza, nonché al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi quelli previsti dal GDPR e dal Codice Privacy (quali a titolo esemplificativo l'adempimento degli obblighi informativi di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR), e dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali ("Garante").

13.2) Il Cliente garantisce, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali per conto del Cliente, che i dati personali raccolti e trasmessi a Toyota nell'ambito dell'esecuzione del Contratto saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni normative sopra individuate in materia di protezione dei dati personali, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, proporzionalità e necessità previsti dal GDPR e dal Codice Privacy e mediante l'adozione delle misure di sicurezza adeguate previste dal GDPR e da ogni altra norma applicabile. Il Cliente garantisce la legittimità delle modalità di utilizzo dei dati personali eventualmente trasmessi a Toyota, impegnandosi sin d'ora a manlevare e tenere indenne quest'ultimo da qualsiasi responsabilità e/o danno, incluse le spese legali, che dovesse essere riconosciuta in capo a Toyota per effetto della illiceità o non correttezza del trattamento di dati personali imputabile alla struttura organizzativa del Cliente.

13.3) Il Cliente dichiara di dare esecuzione al presente Contratto e di adottare le soluzioni fornite da Toyota nel pieno rispetto della legislazione vigente - sia nei confronti del proprio personale che nei confronti di terze parti a vario titolo coinvolte dal Cliente in attività rientranti nel perimetro contrattuale ivi definito - avendo in tal senso adempiuto a tutti gli obblighi informativi e autorizzativi previsti dal GDPR, dall'art. 4 della Legge 300/1970 ss.mm.ii. e da ogni altra normativa applicabile. Il Cliente riconosce che l'inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti anche a Toyota e, pertanto, si obbliga a manlevare e tenerlo indenne da ogni danno, costo, spesa o onere derivante da tale inadempimento o violazione.

14. RISERVATEZZA

14.1) Ai fini del Contratto, per Informazione Confidenziale si intende ogni informazione o documento relativi all'attività di Toyota che non siano già stati resi di pubblico dominio da Toyota o con il suo consenso ed include (a titolo esemplificativo) ogni segreto aziendale, disegni e progetti tecnici, proposte, piani di vendita e strategie di produzione e di marketing, informazioni finanziarie, tecniche, informazioni sui prezzi e sui costi di esercizio, informazioni sui sistemi informativi aziendali, informazioni sui clienti, metodologie, idee e progetti relativi all'attività e/o ai prodotti di Toyota. Il Cliente prende atto che le Informazioni Confidenziali sono di esclusiva titolarità di Toyota e riconosce sin da ora che Toyota ha adottato tutte le misure idonee a mantenere queste Informazioni Confidenziali segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Intellettuale.

14.2) Il Cliente si impegna a trattare le Informazioni Confidenziali in suo possesso (al pari di quelle di cui dovesse divenire in possesso nel corso dell'esecuzione del Contratto) in modo estremamente riservato e confidenziale, nonché di fare utilizzo di tali Informazioni Confidenziali unicamente nei limiti stabiliti dal Contratto, obbligandosi a non diffondere in tutto o in parte tali Informazioni Confidenziali senza il preventivo consenso scritto di Toyota.

14.3) Il contenuto del Contratto, nonché tutte le Informazioni Confidenziali di cui il Cliente venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate. Resta altresì inteso che il Cliente si impegna a non conservare al termine del presente Contratto per qualsiasi ragione qualsiasi documento o materiale contenente e/o altrimenti riguardante le Informazioni Confidenziali e a non farne copia, ma si impegna, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta da parte di Toyota, a distruggere ovvero restituire a Toyota le Informazioni Confidenziali di cui dovesse essere in possesso (nonché ogni copia, traccia o riproduzione di esse).

14.4) Le disposizioni di cui ai due commi che precedono non si applicheranno: se la divulgazione di tali Informazioni Confidenziali si renda necessaria per previsione di Legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, circostanze che, ove ricorrenti, il Cliente si impegna a rendere tempestivamente note a Toyota.

14.5) Il Cliente riconosce che l'inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti a Toyota e, pertanto, si obbliga a manlevare e tenerlo indenne da ogni danno, costo, spesa o onere derivante da tale inadempimento o violazione. Senza pregiudizio per ogni altro rimedio o diritto riconosciuto a Toyota dalla Legge, il Cliente riconosce che il semplice risarcimento dei danni può non rappresentare, in sé solo considerato, un rimedio adeguato; pertanto, il Cliente riconosce che, anche in assenza della prova di danni effettivi, eventuali ordinanze restrittive o altri provvedimenti cautelari od esecutivi rappresentano un adeguato e necessario rimedio in caso di inadempimento o violazione del presente articolo.

14.6) Le obbligazioni assunte dal Cliente ai sensi del presente articolo saranno valide ed efficaci per l'intera durata del Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dello stesso, o per l'eventuale maggior periodo per cui la Legge applicabile conceda protezione alle Informazioni Confidenziali in questione.

15. COMPLIANCE AL D.LGS. 231/2001 E SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING

15.1) Il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (il "Decreto 231") sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, di essere edotto del fatto che il Toyota ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità al Decreto 231 (il "Modello") e, nell'ambito di tale Modello, un codice etico ("Codice di Condotta TMH") e un Codice di Condotta Fornitori TMH, tutti consultabili sul sito internet

<https://toyota-forklifts.it/documents/> e dichiara di accettare il contenuto del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, quale parte integrante e sostanziale del Contratto.

15.2) Il Cliente si impegna a mantenere in Italia, nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto 231, al Modello, al Codice di Condotta TMH e al Codice di Condotta Fornitori TMH, astenendosi dalla commissione di condotte illecite o altrimenti non compatibili ai fini del Decreto 231, del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, e a rendersi disponibile a collaborare con l'Organismo di Vigilanza di Toyota, laddove richiesta.

15.3) Il Cliente dichiara che nei confronti dei suoi rappresentanti legali, e/o dei suoi soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto 231, non è stato pronunciato alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per qualsivoglia violazione rilevante ai sensi e per gli effetti del Decreto 231.

15.4) Il Cliente si obbliga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far sì che le disposizioni del presente articolo vengano osservate dal proprio personale (a titolo meramente esemplificativo: amministratori, dipendenti e collaboratori).

15.5) L'inosservanza, anche parziale, da parte il Cliente e di chiunque presti attività lavorativa per suo nome o/o conto (i.e.: fornitori, subappaltatori e consimili), delle previsioni del Decreto, del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, così come il caso in cui le dichiarazioni dal medesimo rese ai sensi del presente articolo si rivelino errate, non vere o non corrette, costituisce grave inadempimento degli obblighi di cui al Contratto e potrà legittimare Toyota a risolvere il Contratto di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi via PEC, impregiudicando ogni altro rimedio di Legge, ivi incluso il risarcimento dei danni eventualmente subiti e subendi.

15.6) Il Cliente dichiara di essere edotto del fatto che Toyota ha adottato un regolamento per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/ 2023 (il "Regolamento Whistleblowing"), disponibile sul sito internet <https://toyota-forklifts.it/documents/>, ed ha implementato appositi canali interni di segnalazione, così come descritti all'interno del medesimo. Il Cliente è invitato a segnalare eventuali violazioni o presunte violazioni rilevanti ai fini del Regolamento Whistleblowing attraverso gli appositi canali messi a disposizione da Toyota.

15.7) Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che Toyota Material Handling Italia S.r.l. ha adottato una "Politica di Diversità ed Inclusione" volta ad eliminare ogni forma di discriminazione, consultabile sul sito internet <https://toyota-forklifts.it/> e dichiara di accettare il contenuto del documento denominato "Politica integrata Qualità, Salute e Sicurezza sul lavoro", il quale costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto. Il Cliente prende altresì atto ed accetta che tale Politica di Diversità ed Inclusione si basa sul Codice Etico adottato da TMH e sui valori aziendali della stessa.

15.8) Trade Compliance Law.

15.8.1) Condotta aziendale responsabile. Il Cliente si obbliga a operare in modo socialmente ed ecologicamente responsabile e a porre in essere ogni ragionevole sforzo affinché le proprie attività, nonché la propria catena di fornitura, rispettino i principi internazionalmente riconosciuti in materia di diritti umani, standard lavorativi, tutela ambientale e prevenzione della corruzione, ivi inclusi i principi del "Global Compact" delle Nazioni Unite e gli altri pertinenti strumenti e quadri internazionali applicabili alle attività del Cliente. Su richiesta di Toyota, il Cliente si impegna altresì a fornire tutte le informazioni ragionevolmente necessarie per consentire la verifica dell'osservanza di quanto precede.

15.8.2) Conformità normativa generale. Il Cliente garantisce che esso medesimo, nonché qualsiasi soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, si conformerà a tutte le leggi e regolamenti applicabili, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni in materia tributaria, anticorruzione, antitrust, antiriciclaggio e penale.

15.8.3) Controllo delle esportazioni e sanzioni internazionali. (a) Ai fini del presente Contratto, per "Leggi in materia di esportazione" si intendono tutte le normative, regolamenti, disposizioni e licenze vigenti in materia di sanzioni commerciali ed economiche e di controllo delle esportazioni, incluse quelle emanate, di volta in volta, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America, dal Regno Unito e dalle Nazioni Unite. (b) Per tutta la durata del presente Contratto, il Cliente dichiara e garantisce che: i) si atterrà integralmente a tutte le Leggi in materia di esportazione e si adopererà affinché le proprie società controllate, affiliate, rivenditori e clienti facciano altrettanto; ii) né il Cliente, né i suoi amministratori, dirigenti o rappresentanti risultano essere soggetti a sanzioni o iscritti in alcuna "Lista di Parti Proibite", intendendosi per tale qualsiasi elenco di soggetti sanzionati o sottoposti a restrizioni emesso dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dalle Nazioni Unite o da altre autorità competenti; iii) i Prodotti non saranno riesportati, trasferiti o altrimenti messi a disposizione di soggetti iscritti in tali elenchi; iv) non venderà, trasferirà, esporterà, risporterà o altrimenti disporrà dei Prodotti verso Paesi, persone o per uso finali soggetti a sanzioni, in violazione delle Leggi in materia di esportazione, né porrà in essere condotte volte ad eludere l'applicazione; v) non è, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato (sia in misura di maggioranza sia di minoranza), né agisce per conto o a beneficio, diretto o indiretto, di alcun soggetto incluso in una Lista di Parti Proibite; vi) tutte le informazioni fornite nell'ambito di eventuali procedure di identificazione e verifica ("Know Your Customer" - KYC) avviate da Toyota sono veritiere, complete e non fuorvianti.

15.8.4) Divieto relativo alla Federazione Russa e alla Repubblica di Bielorussia. Il Cliente non potrà vendere, concedere in licenza, trasferire, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, i Prodotti per l'utilizzo nella Federazione Russa o nella Repubblica di Bielorussia e adotterà tutte le misure necessarie affinché i propri partner commerciali, distributori o clienti si astengano dal porre in essere tali condotte.

15.8.5) Inadempimento grave. La violazione, anche parziale, di una qualsiasi delle obbligazioni di cui alle Clausole 15.8.1, 15.8.2, 15.8.3 e 15.8.4 costituirà "inadempimento grave e insanabile" del presente Contratto, legittimando Toyota a risolvere di diritto il medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

15.8.6) Cooperazione e verifiche. Il Cliente si obbliga a fornire tempestivamente a Toyota tutte le informazioni ragionevolmente richieste al fine di verificare la conformità alle disposizioni della presente Clausola e a comunicare senza indugio qualsiasi violazione, effettiva o sospetta, delle medesime.

In tali circostanze, il Cliente si impegna a cooperare pienamente con le attività di indagine di Toyota, consentendo, ove richiesto, un accesso ragionevole alla documentazione e ai registri pertinenti.

15.8.7) In caso di conflitto, il presente articolo 15.8 prevarrà su qualsiasi altra disposizione contenuta nel Contratto. Qualsiasi responsabilità derivante da una violazione del presente Art. 15.8 non sarà soggetta ad alcuna limitazione di responsabilità né ad alcuna esclusione di danni indiretti prevista nel presente Contratto. Il Cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne Toyota da qualsiasi perdita, danno o costo derivante dalla violazione, da parte del Cliente, degli obblighi in materia di conformità commerciale. Tale obbligo di manleva si applicherà senza alcuna limitazione e non sarà soggetto ad alcun limite di responsabilità o esclusione previsti altrove nel presente Contratto. Toyota avrà facoltà di risolvere il presente Contratto con effetto immediato qualora il Cliente violi anche uno solo degli obblighi in materia di conformità commerciale. Gli eventi di forza maggiore (Art. 9) non potranno in alcun caso costituire causa di esonerazione dall'adempimento degli obblighi di cui alla presente Clausola 15.8.

16. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

16.1) Toyota dichiara e garantisce di essere proprietario e/o legittimo licenziatario e/o concessionario e/o legittimo utilizzatore di ogni eventuale brevetto, licenza, disegno, modello o marchio di fabbrica impiegati per l'espletamento delle attività contrattuali, nonché per il relativo impiego di materiali, procedimenti e mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto ("Diritti di Proprietà Intellettuale"), e che tale utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

16.2) Toyota si riserva ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale che derivi dalle proprie attività contrattuali.

16.3) Il Cliente se, se, per Società/Professionisti/Consulenti/Collaboratori da questo incaricati, dichiara di utilizzare i mezzi, le attrezzature e qualsivoglia supporto informatico fornito unicamente ai fini per i quali sono stati forniti e comunque in relazione all'oggetto del Contratto stesso; si fa pertanto espresso divieto di utilizzare quanto ora elencato nella sua totalità o in maniera parziale al fine di trarne benefici economici o di altro tipo che non siano già quelli previsti contrattualmente.



MATERIAL HANDLING

17. **LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**
17.1) Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana.
17.2) Le Parti convengono espressamente che ogni eventuale procedimento giudiziario, relativo alla interpretazione e/o alla esecuzione del presente Contratto, sarà di competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Bologna.

* * *

Si allegano:
1) Documento di riconoscimento in corso di validità de Legale Rappresentante p.t (Procuratore) del Cliente.
2) DUVRI (ove rilevati).

Casalecchio di Reno (BO), li _____
[giorno] [mese] [anno]

[PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA]

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Cliente dichiara di aver letto, esaminato ed approvato espressamente e specificamente le seguenti clausole: art. 1 [PREMESSE] – art. 2.2 [DIRATA E RECESSO]; art. 3.2 [CORRISPETTIVO] - art. 6.1 [REGOLAMENTAZIONE DEL SUBAPPALTO] – art. 8 [RESPONSABILITA', ESONERO E RINUNCE] – art. 9 [FORZA MAGGIORE] - art. 10 [CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA] - art. 11 [CESSIONE DEL CONTRATTO] - art. 12 [MISCELLANEA] – art. 13.2, 13.3 [TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI] - art. 14.5 [RISERVATEZZA] - art. 15.5 – 15.8 [COMPLIANCE] - art. 16 [PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE] – ART. 17.2 [DEROGA AL FORO COMPETENTE].

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

[SEGUE PAGINA BIANCA]